

Decreto 27 settembre 2022 n. 152
La cessazione della qualifica di rifiuti:
cosa cambia per le imprese del settore edile

Collegio Costruttori Edili Torino

6 Dicembre 2022




OVERVIEW




Introduzione: End-of-Waste

La direttiva quadro sui rifiuti emessa dall'UE, Direttiva 2008/98/CE, si basa sull'impostazione di una gerarchia per la gestione dei rifiuti che favorisce, in ordine di preferenza, la prevenzione, il riutilizzo nel sito, il riciclaggio, il recupero e solo per i rifiuti residui, lo smaltimento: un approccio visualizzato attraverso la c.d. **Gerarchia dei rifiuti**



Utilizzo di risorse per la costruzione

La gestione e recupero dei rifiuti diminuisce la pressione sulle risorse utilizzati nel settore Edilizia, con dei benefici sia ambientali che economici. Le risorse utilizzate nell'edilizia sono indicate qui in ordine di importanza quantitativa.



Fonte: Commissione Europea

Recepimento della Direttiva: T.U.A.

Nel Testo Unico Ambientale, il Dlgs 152/2006, all'art. 184-ter viene delineato le possibilità per la cessazione della qualifica di rifiuti, così permettendo l'utilizzo come prodotto utile quello che precedentemente era materiale da cui disfarsi. E' il concetto di «**economia circolare**».



Art. 184-ter comma 1


«Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- (b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.»*

Esempio:



Sfridi di legno




Impianto di pellettizzazione



Pellet sul mercato

Art. 184-ter comma 2

«L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»



- I criteri includono, se necessario:
- ❑ valori limite per le sostanze inquinanti;
 - ❑ tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente.

Decreto 27 settembre 2022 n. 152

Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del decreto legislativo 152/2006



Fonte: Arpa Veneto

In vigore dal 4 novembre, il decreto fornisce i criteri di base per cui i rifiuti inerti possono essere definiti, non più rifiuti, ma aggregato recuperato, attraverso lavorazione specifica.

Si nota che in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.



DEFINIZIONI

Definizioni dei termini

Rifiuti inerti: i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa:

- ❑ non si dissolvono;
- ❑ non bruciano;
- ❑ non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche;
- ❑ non sono biodegradabili; e
- ❑ in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

NO



Rifiuti soggetti al decreto 152/22



Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione, come identificati all'interno del capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti, cioè CER 17 XX XX.



Altri rifiuti inerti di origine minerale: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti ma indicati al punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1 al regolamento (ved. sotto).

Aggregato recuperato



Aggregato recuperato: i rifiuti soggetti al decreto che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184 -ter , comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;



Lotto di aggregato recuperato: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;



Produttore di aggregato recuperato o «produttore»: il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;




GLI ARTICOLI

Articolo 3

Criteria ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

«Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184 -ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.»

Quindi, i rifiuti continuano ad essere classificati e trasportati come tali fino al completamento del processo di recupero e solo a quel punto cessano di essere classificati rifiuti, diventando merce da vendere per il produttore.



Articolo 4

Scopi specifici di utilizzabilità: L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 che sono indicati insieme alle norme tecniche di utilizzo ovvero:

- a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Articolo 5 (1)

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni:

1. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, **il produttore del rifiuto** destinato alla produzione di aggregato recuperato è **responsabile** della corretta attribuzione dei **codici dei rifiuti** e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (**FIR**).
2. Il **rispetto dei criteri** applicabili all'aggregato recuperato è attestato dal produttore del medesimo mediante **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3.
3. Il produttore di aggregato recuperato **conserva copia della dichiarazione di rispetto dei criteri**, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono



Articolo 5 (2)



Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni:

- 4.** Ai fini della prova della sussistenza dei criteri di recupero, il produttore di aggregato recuperato **conserva per cinque anni**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, **un campione di aggregato recuperato prelevato**, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma **UNI 10802: 2013 «Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati»**. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Articolo 6

Sistema di gestione


1. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma **UNI EN ISO 9001 certificato** da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, con scopo di certificazione rilevante alla produzione di aggregato recuperato. Il **manuale della qualità** deve essere comprensivo di procedure operative per il **controllo delle caratteristiche di conformità** ai criteri di cui all'Allegato 1, del **piano di campionamento** e dell'**automonitoraggio**.
2. Le disposizioni riguardante la conservazione di copia della dichiarazione di rispetto dei criteri, **non si applicano** alle imprese registrate EMAS, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.



Articolo 7

Monitoraggio:

«Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della transizione ecologica valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa»



Le regole possono cambiare

Articolo 8

Norme transitorie e finali:

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri del regolamento, il produttore, **entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso**, presenta all'autorità competente **un aggiornamento della comunicazione** effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del medesimo decreto. Per le **procedure semplificate** continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del **DM 5 febbraio 1998**:
 - i. i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4;
 - ii. le norme tecniche di cui all'allegato 5; nonché
 - iii. i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.

Articolo 8

Norme transitorie e finali:

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del regolamento nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate **possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi del medesimo decreto.**



ALLEGATO 1

I requisiti dell'allegato 1

I requisiti dell'allegato 1, si applicano agli impianti di recupero nonché al produttore di aggregato recuperato.

Tuttavia, per le imprese di costruzione e demolizione, conoscere i documenti da predisporre e le analisi da eseguire è importante per garantire l'accettazione e il recupero dei rifiuti.

Inoltre, per le imprese che vogliono comprare l'aggregato recuperato, è utile sapere di più sul trattamento e le garanzie di qualità applicabili.



Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato (1)

1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione

CER	Rifiuti
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170504	Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato (2)

2. Altri rifiuti inerti di origine minerale

CER	Rifiuti
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	Scarti di sabbia e argilla
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101206	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso.
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
191209	Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)

Verifiche sui rifiuti

L'impianto di produzione di aggregato recuperato è tenuto ad eseguire almeno i seguenti controlli e procedure:

- ❑ esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
- ❑ controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- ❑ svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità;
- ❑ pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- ❑ stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
- ❑ messa in riserva dei rifiuti ammessi conformi, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- ❑ movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo.

Processo di lavorazione minimo

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, può avvenire mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali:

- ❑ la macinazione,
- ❑ la vagliatura,
- ❑ la selezione granulometrica,
- ❑ la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto dei criteri previsti dal regolamento.

Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (1)

Controlli sull'aggregato recuperato:

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2. A titolo esemplificativo, si riporta qui qualche parametro importante:

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0,06
Sommatoria organici aromatici (BTEX)	mg/kg espressi come sostanza secca	1
Sommatoria aromatici policiclici	mg/kg espressi come sostanza secca	10
Frazioni estranee	% sul peso	<1%

Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (2)

Test di cessione sull'aggregato recuperato: Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, ad esclusione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck}/f_{eq} \geq 15$ MPa, deve essere sottoposto all'esecuzione del *test di cessione* per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri elencati nella Tabella 3, di cui si presenta qui uno stralcio:

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Zinco	mg/l	3
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
pH		5,5 < > 12,0

La certificazione CE dell'aggregato recuperato

Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato: ogni lotto di aggregato recuperato è soggetto alla marcatura CE, come disposto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche



Oneri dell'impresa del settore edile

Circa i rifiuti da conferire

Caratterizzazione dei rifiuti

La caratterizzazione dei rifiuti va effettuata tramite **analisi chimica** che include (oltre ad amianto e Cr VI) i **parametri organici** elencati in Tabella 2 dell'allegato 1: per esempio, sostanze quali idrocarburi con $C > 12$, benzene, toluene, fenolo ecc.. La Tabella 2 indica come concentrazioni limite i valori corrispondenti alla Colonna A di Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Implicazioni: Siccome molte attività di recupero consistono in macinazione, vagliatura e selezione granulometrica, **se i materiali in ingresso non rispettano i limiti di concentrazione** di cui alla tabella citata, l'impianto dovrà effettuare **ulteriori attività di trattamento** per rendere i materiali conformi con conseguente **aggravio degli oneri** di conferimento a carico del produttore dei rifiuti.

Il problema della gestione dei terreni con concentrazioni comprese fra Colonna A e Colonna B

I terreni con concentrazioni comprese fra Colonna A e Colonna B di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno subire operazioni di trattamento per poter essere recuperati - Contraddizione rispetto al DPR 120/17

Implicazioni: Siccome molte attività di recupero consistono in macinazione, vagliatura e selezione granulometrica, **se i terreni in ingresso non sono conformi alla Colonna A per i parametri organici, l'impianto dovrà effettuare ulteriori attività di trattamento per rendere i materiali conformi con conseguente aggravio degli oneri di conferimento a carico del produttore dei rifiuti.**

Quando è impossibile produrre aggregati recuperati

L'impresa che conferisce i rifiuti deve verificare e attestare che i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione destinati all'impianto che produce aggregati e riciclati non sono stati **abbandonati o sotterrati**.

Qualora si accerti la presenza di **rifiuti abbandonati o interrati** gli stessi devono essere conferiti ad impianti autorizzati specificando che gli stessi **non possono essere utilizzati per la produzione di aggregati recuperati**.

Implicazioni: **aumento dei costi di conferimento** in relazione alla sostanziale impossibilità di recupero.



Il problema della gestione dei materiali di riporto

La normativa vigente ha assimilato i materiali di riporto ad una matrice ambientale (terreno) a condizione che si tratti di riporti storici «*ovvero formatisi a seguito di conferimenti avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*» (nota del Ministero dell'ambiente, indirizzata alla stessa Ispra, prot.13338/TR1 del 14 maggio 2014, TAR Lombardia 29 agosto 2016, n. 1161). Ciò implica che i materiali di riporto depositati successivamente al 1982 sono da qualificare rifiuti che secondo il decreto 152/2022 devono essere conferiti ad impianti autorizzati specificando che gli stessi **non possono essere utilizzati per la produzione di aggregati recuperati.**

Implicazioni: **aumento dei costi di conferimento in relazione alla sostanziale impossibilità di recupero dei riporti.**

Il tema della presenza di amianto

La Tabella 2 indica un limite per la concentrazione di amianto pari a 100 mg/kg, espressi come sostanza secca, e si specifica in una nota che il limite sia *«corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità)»*.

Si aggiunge che *«in ogni caso, dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori»*.

NB: Arpa Piemonte chiede analisi per la verifica della presenza /assenza di amianto indipendentemente dalla concentrazione. In caso di presenza di amianto (anche in concentrazione sotto il limite di 100 mg/kg), i rifiuti non possono essere conferiti ad impianti di recupero.

Elenco dei codici EER del capitolo 17 non disciplinati dal decreto 152/2022 (1)

I seguenti codici EER del Capitolo 17 non rientrano nel campo di applicazione del decreto 152/2022

CER	Rifiuti
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

Elenco dei codici CER non disciplinati dal decreto 152/2022 (2)

EER	Rifiuti
170605	Materiale di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
170604	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170802	Materiale da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801

Implicazioni: necessità di maggiore controllo sulla differenziazione dei rifiuti in cantiere, per garantire la possibilità di recupero.

Oneri dell'impresa del settore edile

circa gli aggregati recuperati da acquistare

Marcatura CE

Il decreto 152/2022 richiede la marcatura CE per **tutti** gli aggregati recuperati.

La marcatura CE non è richiesta solo per *i materiali destinati alla realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate* che, comunque, devono essere conformi alla norma UNI EN 13242.



Marcatura CE
Prodotto Conforme alla
Normativa Europea dei
Prodotti da Costruzione

Green Public Procurement (GPP)

Il decreto 152/2022 impone nuove regole per l'aggregato recuperato e quindi non valgono più i criteri di cui alla circolare 5205 del 15 luglio 2005 in materia di *Green Public Procurement - Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.*



Per acquistare aggregati recuperati

1. Chiedere copia della dichiarazione di conformità, di cui all'Allegato 3 verificando l'idoneità per gli scopi specifici previsti.
2. Chiedere evidenza dell'invio della dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 3 all'autorità competente e all'ARPA territorialmente competente.
3. Per i materiali prodotti prima dell'entrata in vigore del Decreto 152/2022 e del periodo transitorio e quindi conformi a quanto previsto dal Decreto 5/2/98 (ma non al Decreto 152/2022), chiedere attestazione da parte del produttore che la loro produzione sia riferita alla fase transitoria prevista o antecedente



Dott. Cesare Rampi
Planeta Studio Associato



cesare.rampi@studioplaneta.it

Cell. 334 629 5435